

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 9 maggio 2020

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 2020, n. 1/R.

Regolamento regionale recante: "Ulteriori modifiche al regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12/R (Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))". (20R00105) Pag. 1

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2019, n. 25.

Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022. (20R00093) Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 gennaio 2020, n. 01/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità tecniche di restituzione delle acque derivanti da sondaggi e da perforazioni, effettuati nell'esercizio dei permessi di ricerca, delle concessioni di coltivazione e delle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali di attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e utilizzazione delle acque). (20R00081) Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 dicembre 2019, n. 0227/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 dicembre 2018, n. 236. (20R00103) Pag. 6


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 dicembre 2019, n. 0228/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per l'autorizzazione dei ricoveri e delle prestazioni connesse a favore di cittadini stranieri, provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, in attuazione dell'articolo 21, comma 5 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate) emanato con decreto del Presidente della Regione 19 maggio 2016, n. 0104/Pres. (20R00104) Pag. 9

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 gennaio 2020, n. 3/R.

Modifiche al regolamento 25 agosto 2016, n. 63/R «Regolamento di attuazione dell'articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale». (20R00106) Pag. 10



REGIONE SICILIA

LEGGE 24 gennaio 2020, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020.
(20R00110).....

Pag. 13

DECRETO PRESIDENZIALE 19 novembre 2019, n. 31.

Modifica all'art. 3, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Regione 1° ottobre 2015, n. 25. Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accREDITAMENTO degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana. (20R00107).....

Pag. 19

DECRETO PRESIDENZIALE 11 ottobre 2019, n. 32.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 istitutivo dell'Istituto regionale per il credito agevolato (I.R.C.A.). (20R00108).....

Pag. 21

DECRETO PRESIDENZIALE 27 dicembre 2019, n. 33.

Modifica del decreto presidenziale 11 ottobre 2019, concernente Regolamento di esecuzione dell'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 istitutivo dell'Istituto regionale per il credito agevolato (I.R.C.A.). (20R00109)....

Pag. 26



REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 2020, n. 1/R.

Regolamento regionale recante: “Ulteriori modifiche al regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12/R (Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61))”.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 5S4 del 30 gennaio 2020)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Visto il regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 20-946 del 24 gennaio 2020;

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Aggiunta dell'art. 1-ter al regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12/R

1. Dopo l'art. 1-bis del regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12/R è aggiunto il seguente:

«Art. 1-ter. (Designazione di altre zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola). — 1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 1 e 1-bis, sono designati zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola i territori di cui alla «Parte A - Aree designate relativamente al bacino del Tiglione (ZVN Tiglione 2020 SW)» dell'Allegato A ter del presente regolamento.».

Art. 2.

Aggiunta dell'Allegato A ter al regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12/R

1. Dopo l'Allegato A bis del regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12/R è aggiunto il seguente:

«Allegato A ter
(Art. 1-ter)

AREE DESIGNATE 2020

Parte A – Aree designate relativamente al bacino del Tiglione (ZVN Tiglione 2020 SW).


ISTAT	Comune	Fogli di mappa catastale parzialmente designati ZVN	Fogli di mappa catastale totalmente designati ZVN
005001	Agliano Terme	8, 10, 11, 13, 14	da 1 a 7
005008	Belveglio	2, da 4 a 6	
005030	Castelnuovo Calcea	da 1 a 6	
005048	Cortiglione	1, 2, da 6 a 8	da 3 a 5
005050	Costigliole d'Asti	8, 9, da 11 a 14	10, 40, 41
005058	Incisa Scapaccino	1, 4, 5, 16,17	
005059	Isola d'Asti	3, 4, 7, da 15 a 17	5, 6
005066	Mombercelli	da 4 a 8	da 9 a 18
005071	Mongardino	4	
005074	Montaldo Scarampi	da 2 a 6	7, 8
005076	Montegrosso d'Asti	2, 3	da 4 a 21
005096	Rocchetta Tanaro	da 14 a 16	
005111	Vaglio Serra	1	
005116	Vigliano d'Asti	1, 2, 6	7, 8
005120	Vinchio	da 2 a 8	1
006091	Masio	2, 3, 6, 7 da 14 a 20, da 22 a 24, 26	21

Parte B - Relazione tecnica.

La Procedura d'Infrazione 2018/2249, attivata nei confronti dell'Italia, ha sollevato nei confronti del Piemonte unicamente il secondo addebito, relativo alla violazione dell'art. 3, comma 4 della direttiva 91/676/CE. Tale addebito prevede la necessità di procedere alla designazione di nuove zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) in seguito all'accertamento, sulla base dei dati di monitoraggio del quadriennio 2012-2015, di un inquinamento anche delle acque superficiali.

L'approccio metodologico seguito per la designazione di cui al presente atto si differenzia da quello utilizzato nelle precedenti designazioni effettuate ai sensi del Piano di tutela delle acque (2007) per la salvaguardia delle acque superficiali, ed è di seguito illustrato.

La procedura di designazione si conclude con l'aggiornamento delle basi dati territoriali del sistema informativo dell'Anagrafe unica delle Aziende agricole del Piemonte, nonché del servizio di consultazione e scarico dei dati territoriali inerenti le ZVN sul Geoportale della Regione Piemonte, al fine di garantirne e agevolare la più ampia fruibilità.



1. Approccio metodologico.

Come espressamente richiesto dalla Commissione europea, la nuova designazione ricomprende l'intero bacino del Torrente Tiglione, ricadente nelle Province di Asti e di Alessandria. La delimitazione del bacino idrografico del Torrente Tiglione, utilizzata per la designazione, è stata estratta dal Geoportale di Regione Piemonte alla voce «Bacini Idrografici»; tale base dati è stata aggiornata nel 1995 da ARPA Piemonte, a scala equivalente 1:100.000.

La parte più a valle del bacino, dove il Tiglione confluisce in Tanaro, è già designata ZVN ai sensi del Piano regionale di tutela delle acque 2007, relativamente ai territori ricadenti in fascia fluviale A e B del Tanaro.

Dal punto di vista applicativo, è fondamentale applicare una scala di lavoro che permette l'interazione della designazione con la base dati dell'Anagrafe unica delle Aziende agricole del Piemonte, importante anche ai fini delle attività di controllo sul territorio. A tal fine si ritiene adeguata una designazione a scala di foglio di mappa catastale, anche per continuità con la modalità delle designazioni finora attuate in Piemonte (Regolamenti 9/R/2002 e 12/R/2007 e s.m.i.). A differenza della metodologia applicata ai corpi idrici sotterranei, però, l'individuazione dei territori nel bacino del Tiglione non può basarsi esclusivamente sui fogli di mappa, in quanto molti di essi sono solo parzialmente ricadenti all'interno del bacino.

Sono, pertanto, interamente designati i fogli di mappa totalmente ricadenti all'interno del bacino idrografico, mentre per i fogli di mappa parzialmente ricadenti all'interno del bacino il riferimento è esclusivamente quello della particella catastale. Pertanto, in analogia con quanto attuato per la designazione delle fasce fluviali A e B del PAI nel 2007 e nel 2012, la designazione è relativa alla singola particella catastale, sulla base della ricadenza o meno del centroide della particella stessa: se il centroide della particella ricade all'interno del bacino, la particella stessa viene designata ZVN, mentre se il centroide è esterno al bacino, la particella non viene designata ZVN.

2. Nuova ZVN ricadente nel bacino idrografico del Torrente Tiglione.

I Comuni interessati dalla designazione sono:

Provincia di Asti: Agliano Terme, Belveglio, Castelnuovo Calcea, Cortiglione, Costigliole d'Asti, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Mombercelli, Mongardino, Montaldo Scarampi, Montegrosso d'Asti, Rocchetta Tanaro, Vaglio Serra, Vigliano d'Asti, Vinchio;

Provincia di Alessandria: Masio.





Figura 1 -parzialmente ricadenti nel bacino; in azzurro le ZVN vigenti.



3. Le zone vulnerabili ai nitrati in Piemonte.

Nella sottostante Figura 2 si riporta il complesso delle ZVN già designate ai sensi del regolamento reg. 9/R/2002 e s.m.i., del regolamento reg. 12/R/2007 e s.m.i. - comprensivo delle ZVN 2019 GW.- e del PTA, nonché gli areali di nuova designazione a salvaguardia delle acque superficiali (SW): le nuove ZVN Tiglione 2020 SW.





Figura 2 - Quadro d'insieme delle aree designate ZVN in Piemonte. In verde le ZVN vigenti, in rosso le ZVN 2019 GW, in arancio le nuove ZVN Tiglione 2020 SW che designano i territori del bacino del torrente Tiglione.».



Art. 3.

Norme transitorie

1. Nelle zone vulnerabili designate ai sensi dell'art. 1-ter del regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12/R, come introdotto dal presente regolamento, le disposizioni di cui al Titolo III (Programma di azione per le zone designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola) del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R sono di obbligatoria applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021.

2. Gli adeguamenti delle strutture aziendali che si rendono necessari a seguito della designazione di cui all'art. 1-ter del regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12/R, come introdotto dal presente regolamento, devono essere effettuati entro la data del 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 24 gennaio 2020

p. Il Presidente
Il Vicepresidente
GABUSI

20R00105

**REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2019, n. 25.

Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 504 del 3 gennaio 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'esercizio finanziario 2020 sono rispettivamente previste entrate per 7.390.752.259,95 euro e autorizzate spese per 7.390.752.259,95 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l'esercizio finanziario 2021 sono rispettivamente previste entrate per 6.395.711.664,41 euro e autorizzate spese per 6.395.711.664,41 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l'esercizio finanziario 2022 sono rispettivamente previste entrate per 6.252.229.395 euro e autorizzate spese per 6.252.229.395 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

4. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

b) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

c) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli);

f) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

g) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;

h) il prospetto concernente il Fondo pluriennale vincolato;

i) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

j) il prospetto concernente il rispetto del limite di indebitamento;

k) l'elenco dei capitoli delle spese obbligatorie;

l) l'elenco delle spese finanziabili con fondo spese impreviste;

m) la nota integrativa con i relativi allegati.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto dal 1° gennaio 2020.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 27 dicembre 2019

FEDRIGA

(Omissis).

20R00093



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 gennaio 2020, n. 01/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità tecniche di restituzione delle acque derivanti da sondaggi e da perforazioni, effettuati nell'esercizio dei permessi di ricerca, delle concessioni di coltivazione e delle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali di attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e utilizzazione delle acque).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 22 gennaio 2020, n. 4)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 114, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che prevede che «Le regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottano apposita disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte terza del presente decreto»;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera i) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e utilizzazione delle acque) che prevede la definizione con regolamento regionale delle previsioni dell'art. 114, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006;

Visto il testo del «Regolamento concernente i criteri e le modalità tecniche di restituzione delle acque derivanti da sondaggi e da perforazioni, effettuati nell'esercizio dei permessi di ricerca, delle concessioni di coltivazione e delle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali di attuazione dell'art. 14, comma 1, lettera i) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e utilizzazione delle acque)» e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2019, n. 2075;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente i criteri e le modalità tecniche di restituzione delle acque derivanti da sondaggi e da perforazioni, effettuati nell'esercizio dei permessi di ricerca, delle concessioni di coltivazione e delle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attività

termali di attuazione dell'art. 14, comma 1, lettera i) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e utilizzazione delle acque)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento concernente i criteri e le modalità tecniche di restituzione delle acque derivanti da sondaggi e da perforazioni, effettuati nell'esercizio dei permessi di ricerca, delle concessioni di coltivazione e delle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali di attuazione dell'art. 14, comma 1, lettera i) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e utilizzazione delle acque).

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 14, comma 1, lettera i) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque) e al fine di tutelare la risorsa sotto il profilo quantitativo e qualitativo, disciplina i criteri e le modalità tecniche di restituzione delle acque derivanti da sondaggi e da perforazioni, eseguiti nell'ambito delle attività di ricerca o delle prove di sviluppo del pozzo, nonché la restituzione delle acque non utilizzate nel processo produttivo delle acque per scopi geotermici o di scambio termico e delle acque termali.

2. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento i fluidi derivanti dai processi di perforazione al fine di permettere l'esecuzione della perforazione stessa o di operazioni funzionali alla sua esecuzione, in quanto acque di processo assoggettate alla disciplina degli scarichi delle acque reflue industriali o alla disciplina di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Art. 2.

Modalità della restituzione

1. La restituzione delle acque è ammessa:


a) in corpi idrici superficiali o sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, purché la loro immissione nel corpo ricettore non comprometta gli usi delle risorse idriche e non causi danni alla salute e all'ambiente;

b) in reti fognarie, anche di tipo separato, purché nel rispetto delle condizioni di ammissibilità fissate con regolamento dal gestore del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 12, comma 5 delle Norme di attuazione del Piano regionale di tutela acque (PRTA);

c) nella stessa falda di prelievo, nel caso di doppietti geotermici, con l'obbligo di dotare entrambi i pozzi di contatore, di manometro e di termometro per il monitoraggio della risorsa.

2. Le acque derivanti da sondaggi o da perforazione sono raccolte e analizzate dal richiedente, prima della restituzione delle stesse, secondo i parametri chimici elencati nell'Allegato A al presente regolamento, al fine di non compromettere gli usi delle risorse idriche e di non causare danni alla salute e all'ambiente.

3. Nei periodi in cui la concessione non viene sfruttata, è vietata la restituzione diretta delle acque, ad eccezione dei casi previsti dal comma 1, lettera c) e dall'art. 4, comma 3, nonché in caso di effettuazione di prove funzionali o di interventi di manutenzione.



Art. 3.

Autorizzazione alla restituzione

1. La restituzione delle acque di cui all'art. 1 è autorizzata in sede di rilascio del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione o della concessione di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico o per attività termali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'istanza di rilascio del permesso di ricerca o di concessione della coltivazione o della concessione di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico o per attività termali di cui all'Allegato B, è corredata da una relazione descrittiva dei seguenti elementi:

- a) tipologia della restituzione delle acque;
- b) frequenza della restituzione nell'anno solare;
- c) variabilità e durata delle portate;
- d) caratteristiche qualitative chimico-fisiche delle acque restituite, anche presunte in base ai dati di letteratura;
- e) se le acque restituite recapitano in un corpo idrico superficiale artificiale o naturale o irriguo:

- 1) identificazione e descrizione del corpo idrico ricettore;
- 2) indicazione della portata d'acqua propria del corpo idrico ricettore;

- 3) indicazione dei periodi di portata nulla;

- 4) identificazione, nel tratto che va dal punto di immissione fino al punto in cui la restituzione comporta modifiche chimico fisiche al corpo recipiente, di zone ambientali di pregio o comunque sensibili alle suddette modifiche;

f) se le acque restituite recapitano sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo:

- 1) definizione delle caratteristiche del suolo e degli strati superficiali del sottosuolo;
- 2) definizione delle modalità di dispersione;
- 3) eventuale presenza di opere di captazione destinate al consumo umano di pubblico interesse in un raggio di duecento metri.

3. L'istanza di cui al comma 2 è altresì corredata:

- a) della documentazione necessaria a ottenere l'autorizzazione idraulica per la portata restituita al corpo idrico superficiale, nel caso di cui al comma 2, lettera e);

- b) della documentazione fotografica, nel caso di cui al comma 2, lettera e) e lettera f);

- c) della documentazione attestante il rispetto delle condizioni di ammissibilità fissate con regolamento dal gestore del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 12, comma 5 delle Norme di attuazione del PRTA nel caso di cui al comma 2, lettera e);

- d) di una relazione geologica attestante l'idoneità del terreno ad assorbire la portata massima prevista, nel caso di cui al comma 2, lettera f).

Art. 4.

Norme transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 37, comma 5 della legge regionale n. 11/2015, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i titolari dei permessi di ricerca, delle concessioni di coltivazione o di derivazione di acque sotterranee, per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali, adeguano le modalità di restituzione alle disposizioni del regolamento stesso.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il titolare del permesso di ricerca, o della concessione di coltivazione o della derivazione di acque sotterranee, per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, presenta alla struttura regionale competente la domanda di autorizzazione alla restituzione delle acque in modalità telematica, secondo il modello Allegato B al presente regolamento corredata della documentazione richiesta.

3. In deroga al divieto di cui all'art. 2, comma 3, qualora il titolare del permesso di ricerca, o della concessione di coltivazione o della derivazione di acque sotterranee, per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali ritenga necessario il mantenimento di una portata di restituzione minima al fine di evitare il rischio di compromissione della funzionalità del pozzo, la documentazione di cui al comma precedente dovrà essere integrata con una relazione redatta da un professionista incaricato che ne attesti l'esigenza.

4. Entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 2, la struttura regionale competente emette il provvedimento di autorizzazione alla restituzione o di diniego della stessa. Il provvedimento può essere sospeso per un massimo di trenta giorni per la richiesta di integrazioni. A seguito della ricezione del provvedimento di autorizzazione alla restituzione e, in ogni caso, entro il termine di centottanta giorni previsto dal comma 1, il titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione o della derivazione di acque sotterranee, per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali provvede all'adeguamento della restituzione nel rispetto di quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione.

5. Il provvedimento di autorizzazione alla restituzione di cui al comma 3 integra il permesso di ricerca, o la concessione di coltivazione o la derivazione di acque sotterranee, per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali, in essere.

6. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione alla restituzione entro il termine di cui al comma 3 o in caso di diniego dell'autorizzazione stessa, è vietata la restituzione delle acque.

7. Gli allegati A e B sono aggiornati con provvedimento del direttore della struttura regionale competente in materia.

Art. 5.

Rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi e regolamenti contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni, intervenute successivamente alla loro emanazione.

(Omissis).

Visto: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

20R00081


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
23 dicembre 2019, n. 0227/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 dicembre 2018, n. 236.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2 gennaio 2020)

IL PRESIDENTE

Visto il titolo III, capo I, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro», relativo alla promozione dell'occupazione e di nuove attività imprenditoriali, ed in particolare gli articoli 29 (finalità e destinatari), 30 (promozione dell'occupazione), 32 (lavoro in cooperativa) e 33, comma 1, lettera c) (concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato);



Visto in particolare l'art. 29, comma 1, della legge regionale n. 18/2005, il quale prevede il sostegno della Regione all'assunzione, alla stabilizzazione occupazionale, allo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e all'inserimento in qualità di soci - lavoratori di cooperative di:

a) donne, con l'obiettivo di promuovere le pari opportunità;

b) soggetti in condizione di svantaggio occupazionale;

Visto l'art. 48, comma 1, della legge regionale n. 18/2005, disciplinante gli interventi di politica attiva del lavoro che possono essere previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale;

Visto il «Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», emanato con proprio decreto 19 dicembre 2018, n. 0236/Pres., con il quale è stata data attuazione alle sopra citate disposizioni della legge regionale n. 18/2005;

Vista la legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 recante «Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale»;

Preso atto che la Commissione regionale per il lavoro, di cui all'art. 5 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro», nella seduta del 28 novembre 2019 ha esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 dicembre 2018, n. 236» nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2018, n. 2216;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 dicembre 2018, n. 236» nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 dicembre 2018, n. 236.

(Omissis).

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 236/2018

1. All'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 236/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola: «residenti» è aggiunta la seguente: «continuativamente» e dopo le parole: «sul territorio regionale» sono aggiunte le seguenti: «da almeno cinque anni alla data di presentazione della domanda»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al fine del computo della condizione occupazionale precaria non si tiene conto dei periodi in cui risultino svolti contemporaneamente prestazioni di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di lavoro autonomo e prestazioni sulla base delle tipologie di cui al comma 1, lettera e).».

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 236/2018

1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 236/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) non avere fatto ricorso nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda di beneficio a licenziamenti, all'esito di procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991, per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione, inserimento o stabilizzazione viene richiesto l'incentivo»;

b) al comma 2 dopo la lettera: «h)» è aggiunta la seguente:

«h-bis) la disposizione di cui alla lettera h) non si applica qualora le relative procedure siano state definite, in fase sindacale ovvero in fase amministrativa, con accordo sulla base del criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento».


Art. 3.

Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 236/2018

1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 236/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: «alla data di assunzione» sono inserite le parole: «siano disoccupati da almeno sei mesi consecutivi e che»;

b) alla lettera f) del comma 2 dopo la parola: «professionista» sono soppresse le parole: «titolare di impresa individuale, libero professionista»;



c) al comma 4 la parola: «comma 4» è sostituita dalla parola: «comma 3».

Art. 4.
*Modifiche all'art. 5 del decreto
del Presidente della Regione n. 236/2018*

1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 236/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: «alla data di assunzione,» sono inserite le parole: «siano disoccupati da almeno sei mesi consecutivi e che»;

b) al comma 2 la parola: «comma 3» è sostituita dalla parola: «comma 2».

Art. 5.
*Modifiche all'art. 6 del decreto
del Presidente della Regione n. 236/2018*

1. Alla lettera d) del comma 4 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 236/2018 la parola: «comma 3» è sostituita dalla parola: «comma 2».

Art. 6.
*Modifiche all'art. 7 del decreto
del Presidente della Regione n. 236/2018*

1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 236/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «7.000,00» sono sostituite dalle parole: «5.000,00»;

b) al comma 3, le parole: «3.000,00» sono sostituite dalle parole: «5.000,00».

Art. 7.
*Modifiche all'art. 8 del decreto
del Presidente della Regione n. 236/2018*

1. Al comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 236/2018 le parole: «2.000,00» sono sostituite dalle parole: «1.000,00».

Art. 8.
*Modifiche all'art. 9 del decreto
del Presidente della Regione n. 236/2018*

1. All'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 236/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «7.000,00» sono sostituite dalle parole: «5.000,00»;

b) al comma 4 dopo le parole: «comma 2» sono inserite le parole: «lettera b)» e dopo la parola: «3» è inserita la parola: «non».

Art. 9.
*Modifiche all'art. 13 del decreto
del Presidente della Regione n. 236/2018*

1. All'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 236/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 2 dopo le parole: «formale procura» sono aggiunte le parole: «- che deve essere obbligatoriamente allegata -»;

b) al comma 4, dopo le parole: «non è ammissibile» sono aggiunte le parole: «e pertanto viene rigettata» e dopo le parole: «presente regolamento» sono aggiunte le parole: «ovvero priva di formale procura firmata dal legale rappresentante, dal titolare di impresa individuale, da libero professionista».

Art. 10.
*Modifiche all'art. 14 del decreto
del Presidente della Regione n. 236/2018*

1. All'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 236/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1 la parola: «comma 2» è sostituita dalla parola «comma 1»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La domanda non è ammessa e pertanto è rigettata nel caso in cui la dichiarazione di cui alla lettera a) del comma 1 non sia sottoscritta dal legale rappresentante, titolare di impresa individuale o libero professionista».

Art. 11.
*Modifiche all'art. 15 del decreto
del Presidente della Regione n. 236/2018*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 236/2018 è inserito il seguente:

«1-bis. La domanda non è ammessa e pertanto è rigettata nel caso in cui la dichiarazione di cui alla lettera a) del comma 1 non è sottoscritta dal legale rappresentante, titolare di impresa individuale o libero professionista».

Art. 12.
*Modifiche all'art. 18 del decreto
del Presidente della Regione n. 236/2018*

1. All'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 236/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera c) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) la variazione del contratto di lavoro a tempo parziale con percentuale inferiore al 70 per cento»;

«c-ter) i licenziamenti, all'esito di procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991, per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione, inserimento o stabilizzazione sia stato ottenuto l'incentivo, effettuati nei tre anni successivi all'assunzione, inserimento o stabilizzazione»;

«c-quater) la disposizione di cui alla lettera c-ter) non si applica qualora le relative procedure siano state definite, in fase sindacale ovvero in fase amministrativa, con accordo sulla base del criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento»;

b) al comma 4 le parole: «giusta causa» sono sostituite dalle seguenti: «licenziamento per giusta causa o decesso».

Art. 13.
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

20R00103



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 dicembre 2019, n. 0228/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per l'autorizzazione dei ricoveri e delle prestazioni connesse a favore di cittadini stranieri, provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, in attuazione dell'articolo 21, comma 5 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate) emanato con decreto del Presidente della Regione 19 maggio 2016, n. 0104/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 2 dell'8 gennaio 2020)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 recante norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate;

Visto, in particolare, l'art. 21, comma 5 della succitata legge regionale n. 31/2015;

Richiamato il proprio decreto n. 0104/Pres. del 19 maggio 2016 con il quale è stato emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per l'autorizzazione dei ricoveri e delle prestazioni connesse a favore di cittadini stranieri, provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, in attuazione dell'art. 21, comma 5 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate)»;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento recante criteri e modalità per l'autorizzazione dei ricoveri e delle prestazioni connesse a favore di cittadini stranieri, provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, in attuazione dell'art. 21, comma 5 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate) emanato con decreto del Presidente della Regione 19 maggio 2016, n. 0104/Pres.» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2197 del 20 dicembre 2019;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento recante criteri e modalità per l'autorizzazione dei ricoveri e delle prestazioni connesse a favore di cittadini stranieri, provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, in attuazione dell'art. 21, comma 5 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate) emanato con decreto del Presidente della Regione 19 maggio 2016, n. 0104/Pres.», allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per l'autorizzazione dei ricoveri e delle prestazioni connesse a favore di cittadini stranieri, provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, in attuazione dell'art. 21, comma 5 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 maggio 2016, n. 0104/Pres.

(Omissis).

Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 6 del decreto
del Presidente della Regione n. 0104/2016*

1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0104/2016 è sostituito dal seguente: «Art. 6 (*Istruttoria della richiesta e costituzione della Commissione di valutazione*) — 1. La Direzione svolge l'istruttoria delle richieste pervenute verificando la completezza della documentazione presentata, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente regolamento e provvede a richiedere eventuali integrazioni che devono pervenire entro trenta giorni. In tal caso, il termine per la comunicazione al soggetto richiedente è sospeso ai sensi dell'art. 7, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Le richieste ammesse sono successivamente valutate, per gli aspetti tecnico-sanitari relativi alla gravità clinica e alla priorità di intervento, dalla Commissione di cui all'art. 21, comma 5 della legge regionale n. 31/2015, composta da tre medici, di cui uno specialista in medicina legale e delle assicurazioni, individuati con decreto del direttore centrale.

3. Nel caso di contestuale presentazione di più richieste che esauriscono le risorse stanziare, è attribuita priorità alle richieste che coinvolgono pazienti minori e a quelle che rivestono maggiore carattere di urgenza per il rischio di sopravvivenza o di grave disabilità fisica, qualora il paziente non sia sottoposto al trattamento richiesto.

4. I ricoveri selezionati dalla Commissione sono autorizzati con decreto del direttore centrale sulla base della disponibilità di bilancio annualmente definita.


5. L'accoglimento della richiesta o il suo eventuale diniego sono comunicati al soggetto richiedente entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, insieme all'indicazione dell'importo del rimborso assentito per l'intervento previa verifica dei codici di "Diagnosis-Related Group" (DRG), correlati alla richiesta di ricovero e alle eventuali ulteriori prestazioni connesse.

6. Nel caso le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'intero costo dell'intervento ammesso, il ricovero può essere autorizzato a condizione che il soggetto richiedente, accettando il rimborso nell'importo ridotto, si impegni ad assicurare la copertura delle spese connesse alle prestazioni sanitarie eccedenti l'ammontare del rimborso con risorse esterne al Fondo sanitario regionale».

Art. 2.

*Modifica dell'art. 7 del decreto
del Presidente della Regione n. 0104/2016*

1. Il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0104/2016 è sostituito dal seguente: «3. Qualora, successivamente alla presentazione della richiesta di autorizzazione al ricovero e prima della liquidazione del rimborso, emergano costi ulteriori o diversi ri-



spetto a quelli originariamente indicati, il soggetto richiedente può integrare la richiesta con apposita comunicazione alla Direzione. In tal caso, fermi restando i limiti previsti all'art. 10, la Commissione, entro quindici giorni, provvede a una nuova valutazione della richiesta tenendo conto dell'integrazione pervenuta e la Direzione ne dà comunicazione al soggetto richiedente ai sensi dell'art. 6, comma 5».

Art. 3.

*Modifica dell'art. 9 del decreto
del Presidente della Regione n. 0104/2016*

1. Il comma 3 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0104/2016 è sostituito dal seguente: «3. Nel caso previsto dal comma 2, la Commissione valuta l'integrazione richiesta e la Direzione ne dà comunicazione al soggetto richiedente entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione».

2. Il comma 4 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0104/2016 è sostituito dal seguente: «4. Ove, al momento della valutazione dell'integrazione, risultino pendenti altre richieste e le risorse annuali disponibili non consentano di coprire tutti gli interventi, i ricoveri sono autorizzati sulla base delle priorità assegnate dalla Commissione ai sensi dell'art. 6, comma 3».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

20R00104

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 gennaio 2020, n. 3/R.

Modifiche al regolamento 25 agosto 2016, n. 63/R «Regolamento di attuazione dell'articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale».

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 2 del 15 gennaio 2020)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis).

Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e, in particolare, l'art. 84;

Vista la legge regionale 28 luglio 2017, n. 37 (Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di manufatti per esigenze venatorie. Modifiche alla l.r. 3/1994, alla l.r. 84/2016 e alla l.r. 65/2014);

Vista la legge regionale 8 settembre 2017, n. 50 (Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento ai decreti legislativi 126/2016, 127/2016 e 222/2016. Modifiche alla l.r. 65/2014, alla l.r. 39/2005 e alla l.r. 68/2011);

Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 70 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017);

Visto il regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 agosto 2016, n. 63/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 «Norme per il governo del territorio» contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale);

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 29 marzo 2018;

Visto il parere della struttura competente di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 15 luglio 2019 n. 907 di adozione dello schema di regolamento per la trasmissione alla Commissione consiliare competente, ai fini dell'acquisizione del relativo parere;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso ai sensi dell'art. 66, comma 3 dello Statuto regionale, nella seduta del 10 settembre 2019;

Visto il parere favorevole con osservazioni della seconda e della quarta Commissione consiliare, espresso in forma congiunta nella seduta del 2 ottobre 2019, ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello Statuto regionale;

Visto l'ulteriore parere della struttura regionale competente di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale del 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2019, n. 1618;

Considerato che

1. la legge regionale n. 37/2017 e, successivamente, la legge regionale n. 70/2017 hanno modificato l'art. 78 della legge regionale n. 65/2014, introducendo la possibilità di realizzare in territorio rurale i manufatti per esigenze venatorie di cui all'art. 34-bis della legge regionale n. 3/1994, intendendo come tali i manufatti destinati al ritrovo e all'organizzazione delle attività delle squadre di caccia al cinghiale;

2. è necessario integrare il reg. 63/R/2016 con l'inserimento di un nuovo articolo che stabilisca le condizioni per la realizzazione dei manufatti di cui all'art. 34-bis della legge regionale n. 3/1994.

3. è necessario apportare ulteriori modifiche al regolamento n. 63/R/2016, al fine di adeguarne la disciplina alle norme contenute nella legge regionale n. 65/2014, come modificata con legge regionale n. 50/2017 che ha ridefinito il regime amministrativo degli interventi di cui all'art. 70, comma 3, lettera a)



della legge regionale n. 65/2014 consistenti nell'installazione di serre e di altri manufatti aziendali per periodi superiori ai due anni;

4. l'applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento ha evidenziato l'opportunità di fornire maggiori indicazioni in merito alle caratteristiche dei manufatti prefabbricati di cui all'art. 3, comma 1, lettera g) del regolamento n. 63/R/2016, stabilendo una dimensione massima pari a 80 metri quadrati di superficie calpestabile per ciascuna azienda agricola;

5. a scopo di chiarimento, è necessario proporre una migliore formulazione di alcune disposizioni del regolamento citato e adeguare il medesimo alle nuove norme in materia di conferenza di servizi;

6. è necessario modificare alcune disposizioni del regolamento n. 63/R/2016 per l'adeguamento alle nuove norme regionali in materia di definizioni uniformi e unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio, in recepimento dell'intesa fra Governo, regioni e comuni, stipulata in data 20 ottobre 2016;

7. la seconda Commissione consiliare e la quarta Commissione consiliare, esprimendo parere favorevole sullo schema di regolamento adottato con la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 907/2019, hanno suggerito alla Giunta regionale: «di valutare le seguenti osservazioni:

al termine della lettera b) del comma 3 dell'articolo 13-bis del reg. 63/R/2016, come inserito dall'articolo 9 della proposta, inserire le seguenti parole: “, in particolare per il rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti e ferma restando la compatibilità con il titolo edilizio”;

all'articolo 2, comma 3 e all'articolo 3, comma 2, del reg. 63/R/2016 come modificato dall'articolo 1 della proposta, al fine di evitare dubbi interpretativi, specificare meglio le fattispecie sanzionate dall'articolo 196 della l.r. 65/2014 tenuto conto che il regolamento non può disporre più di quanto prevede la legge;

all'articolo 13-bis, comma 1 lettera a), come inserito dall'articolo 9 della proposta, integrare la frase “abilitazione alla gestione faunistico venatoria del cinghiale” con il riferimento all'articolo 72, comma 1 del reg. 48/R/2017 (Regolamento di attuazione della legge regionale 3/1994 e della legge regionale 10/2016) che individua i soggetti abilitati alla gestione faunistico-venatoria del cinghiale per la caccia in braccata e girata;

al comma 1, lett. c), del medesimo articolo 13-bis, chiarire se il “titolo idoneo legittimante” la realizzazione del manufatto è riferito al possesso di titolo idoneo a legittimare la disponibilità del terreno per la realizzazione del manufatto;

al comma 7 del medesimo articolo 13-bis, chiarire che la rimozione del manufatto è prevista nel caso di perdita di uno dei requisiti di cui al comma 1, lett. a), b) e c).»;

8. è necessario modificare gli articoli 2, 3 e 13-bis del regolamento n. 63/R/2016, rispetto alle formulazioni risultanti nello schema di regolamento adottato con la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 907/2019, in accoglimento di tutte le osservazioni della seconda Commissione consiliare e della quarta Commissione consiliare.

Si approva il presente regolamento:

Art. 1.

Disposizioni sui titoli abilitativi richiesti per l'installazione di manufatti aziendali e di serre per periodi superiori ai due anni. Modifiche all'art. 2 del regolamento n. 63/R/2016

1. Al comma 3 dell'art. 2 del regolamento di attuazione, emanato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 25 agosto 2016, n. 63/R (Regolamento di attuazione dell'art. 84 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 «Norme per il governo del territorio» contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale) le parole da «L'installazione» a «elementi:» sono sostituite dalle seguenti: «L'installazione dei manufatti e delle serre di cui al presente articolo è soggetta a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 134, comma 1, della l.r. 65/2014, e realizzabile, in alternativa, mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 134, comma 2 della l.r. 65/2014, da presentare allo sportello unico del comune, pena l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 196 della l.r. 65/2014, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 70, commi 4, 4-bis e 5 della l.r. 65/2014. La richiesta del permesso di costruire o, in alternativa, la SCIA contengono in particolare i seguenti elementi:».

2. Al comma 4 dell'art. 2 del regolamento n. 63/R/2016 dopo la parola «Alla» sono aggiunte le seguenti: «richiesta del permesso di costruire o, in alternativa, alla».

3. Al comma 5 dell'art. 2 del regolamento n. 63/R/2016 dopo la parola «trasmette» sono inserite le seguenti: «i permessi di costruire e».

Art. 2.

Specificazioni in merito ai manufatti aziendali prefabbricati che necessitano di interventi permanenti sul suolo non soggetti a programma aziendale. Modifiche all'art. 3 del regolamento n. 63/R/2016


1. Alla lettera g) del comma 1 dell'art. 3 del regolamento n. 63/R/2016 dopo la parola «prefabbricati» sono inserite le seguenti: «di semplice installazione».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 del regolamento n. 63/R/2016 è inserito il seguente:

«1-bis. I manufatti di cui al comma 1, lettera g) hanno dimensioni massime pari a 80 metri quadrati di superficie calpestabile. Nel caso di installazione di due o più manufatti da parte della stessa azienda agricola, la somma delle relative superfici calpestabili non deve essere superiore a 80 metri quadrati.».

3. Il comma 2 dell'art. 3 del regolamento n. 63/R/2016 è sostituito dal seguente:

«2. La realizzazione dei manufatti di cui al comma 1 è soggetta a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 134 della l.r. 65/2014 da presentare allo sportello unico del Comune, pena l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 196 della l.r. 65/2014, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 70, commi 4, 4-bis e 5 della



l.r. 65/2014. Per la realizzazione delle serre fisse devono essere rispettate le condizioni indicate all'articolo 2, comma 2.».

Art. 3.

Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di unificazione dei parametri urbanistici. Modifiche all'art. 4 del regolamento n. 63/R/2016

1. Al comma 6 dell'art. 4 del regolamento n. 63/R/2016 le parole «superficie utile abitabile o agibile (Sua)» in entrambi i casi sono sostituite dalle seguenti: «superficie utile (SU)».

Art. 4.

Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di unificazione dei parametri urbanistici. Modifiche all'art. 7 del regolamento n. 63/R/2016.

1. Al numero 5 della lettera *b*) del comma 5 dell'art. 7 del regolamento n. 63/R/2016 le parole «volumi complessivi (V) e superfici utili (Su)» sono sostituite dalle seguenti: «volumi edificati complessivi (VE) e superfici calpestabili (SCal)».

2. Al numero 2 della lettera *d*) del comma 5 dell'art. 7 del regolamento n. 63/R/2016 le parole «volumi e superfici utili» sono sostituite dalle seguenti: «volumi edificati (VE) e superfici calpestabili (SCal)».

Art. 5.

Adeguamenti normativi in materia di conferenza di servizi. Modifiche all'art. 9 del regolamento n. 63/R/2016

1. Il comma 3 dell'art. 9 del regolamento n. 63/R/2016 è sostituito dal seguente:

«3. Il programma aziendale è approvato da tutti i comuni interessati dalle trasformazioni edilizie nell'ambito della conferenza di servizi convocata d'intesa fra i comuni medesimi o ad iniziativa di uno di essi, ai sensi dell'articolo 74, comma 4, della l.r. 65/2014.».

Art. 6.

Adeguamento alle disposizioni in materia di definizioni uniformi e di unificazione dei parametri urbanistici. Richiamo normativo alla disciplina statale in materia di conferenza di servizi. Modifiche all'art. 10 del regolamento n. 63/R/2016

1. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 10 del regolamento n. 63/R/2016 le parole «utile lorda (SUL)» sono sostituite con le seguenti: «edificabile (SE)».

2. Al comma 3 dell'art. 10 del regolamento n. 63/R/2016 dopo la parola «servizi» sono aggiunte le seguenti: «ai sensi del capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)».

Art. 7.

Condizioni per la realizzazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale. Allineamento alla normativa regionale. Modifiche all'art. 12 del regolamento n. 63/R/2016

1. La lettera *d*) del comma 3 dell'art. 12 del regolamento n. 63/R/2016 è sostituita dalla seguente: «*d*) le parti del territorio rurale nelle quali è consentita l'installazione dei manufatti di cui al presente articolo al fine di garantire il mantenimento dell'attività agricola e la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio rurale e assicurare, al contempo, la tutela di immobili ed aree di rilevante interesse paesaggistico o ambientale, in attuazione dell'articolo 92, comma 3, lettera *e*) della l.r. 65/2014.».

Art. 8.

Condizioni per la realizzazione di manufatti per il ricovero di animali domestici. Allineamento alla normativa regionale. Modifiche all'art. 13 del regolamento n. 63/R/2016

1. La lettera *e*) del comma 3 dell'art. 13 del regolamento n. 63/R/2016 è sostituita dalla seguente: «*e*) le parti del territorio rurale nelle quali è consentita l'installazione dei manufatti di cui al presente articolo, al fine di assicurare la tutela di immobili ed aree di rilevante interesse paesaggistico o ambientale, in attuazione dell'articolo 92, comma 3, lettera *e*) della l.r. 65/2014.».

2. Al comma 5 dell'art. 13 del regolamento n. 63/R/2016 le parole «di cui al comma 2» sono eliminate.


Art. 9.

Condizioni per la realizzazione di manufatti di cui all'art. 34-bis della legge regionale n. 3/1994. Introduzione dell'art. 13-bis nel regolamento emanato con d.p.g.r. n. 63/R/2016

1. Dopo l'art. 13 del regolamento emanato con d.p.g.r. n. 63/R/2016 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis (Condizioni per la realizzazione di manufatti di cui all'articolo 34-bis della l.r. 3/1994 (articolo 78, comma 3, della l.r. 65/2014)). — 1. Nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunali, la realizzazione dei manufatti di cui all'articolo 34-bis della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") è consentita ai cacciatori aventi i seguenti requisiti:

a) abilitazione alla gestione faunistico venatoria del cinghiale ai sensi dell'articolo 72, comma 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 settembre 2017, n. 48/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") e della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994));



b) iscrizione ad una squadra di caccia al cinghiale iscritta nel registro delle squadre di caccia di cui all'articolo 73 del regolamento 48/R/2017;

c) possesso di titolo idoneo legittimante la disponibilità del terreno per la realizzazione del manufatto.

2. Per ogni squadra di caccia al cinghiale non può essere realizzato più di un manufatto di cui all'articolo 34-bis della l.r. 3/1994.

3. La realizzazione dei manufatti di cui all'articolo 34-bis della l.r. 3/1994 è soggetta alla presentazione della SCIA allo sportello unico del comune da parte del proprietario del fondo o altro soggetto avente titolo a condizione che non comporti alcuna trasformazione permanente sul suolo e che tali manufatti:

a) siano realizzati in legno o con altri materiali anche tradizionali tipici della zona;

b) siano semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie, salvo diverse disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale, in particolare per il rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti e ferma restando la compatibilità con il titolo edilizio;

c) non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.

4. Qualora la disciplina comunale preveda la possibilità di realizzare i manufatti di cui al presente articolo con modalità costruttive diverse da quelle indicate al comma 1, lettere a) e b), la loro realizzazione è soggetta a permesso di costruire.

5. Ove gli strumenti urbanistici comunali prevedano la possibilità di installare i manufatti di cui al presente articolo, la disciplina comunale del territorio rurale definisce in particolare:

a) le caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali dei manufatti anche in relazione alla tipologia del titolo abilitativo richiesto;

b) le parti del territorio rurale nelle quali è consentita l'installazione dei manufatti di cui al presente articolo, orientandone prioritariamente la realizzazione in prossimità di aree già urbanizzate al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio rurale, in attuazione dell'articolo 92, comma 3, lettera e) della l.r. 65/2014.

6. La SCIA o la richiesta del permesso di costruire contengono:

a) la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c);

b) la dichiarazione della necessità di realizzazione del manufatto in relazione alle esigenze di ritrovo ed organizzazione delle attività della squadra di caccia al cinghiale;

c) le caratteristiche e le dimensioni del manufatto;

d) la dichiarazione di conformità dell'intervento alla l.r. 65/2014, al presente regolamento, nonché alle disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale.

7. La disciplina comunale del territorio rurale subordina la formazione del titolo abilitativo all'impegno alla rimozione del manufatto nel caso di perdita di almeno uno dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c).».

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 9 gennaio 2020

ROSSI

20R00106

REGIONE SICILIA

LEGGE 24 gennaio 2020, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 5 del 28 gennaio 2020).

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA


La seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020

1. Il Governo della Regione è autorizzato, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell'Allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo n. 118/2011, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale lo schema di bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 2020, e comunque non oltre il 30 aprile 2020, la gestione degli stanziamenti di spesa previsti per l'anno 2020 nel bilancio di previsione definitivamente approvato per il triennio 2019-2021, di cui alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese le variazioni discendenti dalle disposizioni della presente legge.

2. La limitazione per dodicesimi nell'assunzione degli impegni e nell'effettuazione dei pagamenti non si applica: alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 23, commi 3, 4 e 5, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni e all'articolo 2, commi 2 e 3, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni (Missione 20, Programma



3, capitolo 215746, Missione 16, Programma 1, capitolo 156604 e Missione 9, Programma 5, capitolo 150514), all'erogazione della quarta trimestralità dei trasferimenti per l'anno 2019 in favore dei comuni previsti dall'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni nonché alle autorizzazioni di spesa di seguito riportate:

Norme di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amministrazione	Rubrica	Capitolo
L.R. 19/1986 artt. 1 e 4	5	2	1	13	2	377316
L.R. 19/1986 art. 17	5	2	1	13	2	377317
L.R. 1/1993 art. 1	5	2	1	13	2	377314
L.R. 1/1993 art. 1	5	2	1	13	2	377318
L.R. 21/1994 artt. 1 e 2	5	2	1	13	2	377726
L.R. 33/1966	5	2	1	13	2	473707
L.R. 7/1972 art. 11	5	2	1	13	2	473708

Art. 2.

Disposizioni in materia di residui passivi perenti

1. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti fino all'esercizio 2009, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2019, sono cancellate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio finanziario medesimo salvo comunicazione dell'interruzione dei termini di prescrizione, da parte dell'amministrazione competente. Con decreto del Ragioniere generale della Regione sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2019.


2. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti a decorrere dall'esercizio 2010, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2019, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono cancellate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio finanziario medesimo. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2019.

Art. 3.

Modifiche all'Allegato 1 - Parte A dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1.

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'Allegato 1- Parte A dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, per le finalità di cui alle sottoelencate leggi regionali, sono incrementate per l'esercizio finanziario 2020 degli importi a fianco di ciascuna indicati:

Norme di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amministrazione	Rubrica	Capitolo	Denominazione	2020
L.R. 14/1988 art. 48	9	5	1	12	2	443302	Trasferimenti a favore degli enti gestori delle riserve naturali per spese di impianto e di gestione	1.200.000,00
L.R. 98/1981 artt. 39-39-bis	9	5	1	12	2	443305	Trasferimenti a favore degli enti gestori delle riserve naturali, destinati al trattamento economico del personale assunto per la gestione e la vigilanza dei parchi e delle riserve	3.400.000,00




L.R. 1/1993 art. 1	5	2	1	13	2	377314	Somma destinata alla partecipazione della regione siciliana all'associazione ente teatro di Sicilia stabile di Catania, quale contributo alle spese di gestione	395.000,00
L.R. 19/1986 artt. 1 e 4	5	2	1	13	2	377316	Contributo annuo a favore dell'ente autonomo regionale teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania	2.807.243,81
L.R. 19/1986 art. 17	5	2	1	13	2	377317	Contributo per l'attività e la programmazione delle stagioni teatrali dell'ente autonomo regionale «Teatro Messina» per la gestione della struttura teatrale nonché per la stabilizzazione dell'orchestra del teatro Vittorio Emanuele di Messina.	959.273,99
L.R. 1/1993 art. 1	5	2	1	13	2	377318	Somma destinata alla partecipazione della Regione Siciliana all'associazione teatro Biondo stabile di Palermo, quale contributo alle spese di gestione	635.349,77
L.R. 21/1994 artt. 1 e 2	5	2	1	13	2	377726	Contributo annuo a favore dell'istituto nazionale del dramma antico per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali	145.036,81
L.R. 33/1966	5	2	1	13	2	473707	Contributo annuo alla fondazione orchestra sinfonica Siciliana. (Ex cap. 48001)	2.017.495,90
L.R. 7/1972 art. 11	5	2	1	13	2	473708	Contributi da corrispondere alla fondazione teatro Massimo di Palermo (Ex capp. 48002 e 48008)	1.692.530,11

Art. 4.

Abrogazione e modifiche di norme

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 le parole «ad euro 79.379.130,66 per l'esercizio finanziario 2020 e ad euro 71.609.771,79 per l'esercizio finanziario 2021» sono soppresse.



2. Per l'esercizio finanziario 2021 le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 1/2019, pari ad euro 86.620.148,60, sono destinate all'incremento della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - spese correnti».

3. Al comma 2-*bis* dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2018, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole «e ad euro 62.946.579,53 per l'esercizio finanziario 2020» sono soppresse;
- b) la lettera b) è soppressa.

Art. 5.

Rifinanziamento norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale.

1. Per le finalità di cui all'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2020, la spesa di 247 migliaia di euro per il funzionamento della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni ambientali di competenza regionale (Missione 9, Programma 2, capitolo 442545).

Art. 6.


Fondo di compensazione esercizio 2019

1. Al fine di evitare incrementi per interessi e spese processuali è istituito un fondo di euro 15.967.980,56 destinato alla compensazione degli effetti negativi, prioritariamente sulle spettanze retributive dell'anno 2019 e sui contributi di cui alla legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, Missione 6, Programma 1, capitolo 473709, derivanti dal mancato ripristino ed in subordine dal ripristino parziale delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui all'Allegato 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1.

2. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, l'importo di euro 4.446.978,77 è destinato per le seguenti finalità:

312517	Oneri di funzionamento del contingente dell'arma dei carabinieri impiegati ai sensi dell'art. 16 del d.p.r. 19 marzo 1955, n. 520 e dell'art. 9- <i>bis</i> , comma 14, ultimo periodo, della legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510. (<i>ex cap.</i> 33657). (Spese obbligatorie)	+ 400.000,00
313727	Altri assegni e sussidi assistenziali a valere sul fondo unico per il finanziamento delle misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino «pip - emergenza Palermo». (Parte cap. 183799)	+ 464.370,70
313728	Altri assegni e sussidi assistenziali inerenti la prosecuzione dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale destinatario del regime transitorio dei lavoratori socialmente utili, in scadenza nell'anno 2013, nonché per la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17. (Parte cap. 313318)	+ 798.284,30
712402	Spese per l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di servizi in favore di comuni della Sicilia destinatari della sperimentazione del reddito minimo d'inserimento, ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1998, n.237. (Vedi anche cap. 713303)	+869.600,45
713303	contributi agli investimenti a famiglie destinatarie della sperimentazione del reddito minimo d'inserimento, ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1998, n.237. (Parte cap. 712402).	+ 64.723,32
242523	somma destinata alla gestione del personale già a carico del fondo di cui all'art. 13, lett. a), della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni compresi gli eventuali oneri derivanti da contenziosi.	+ 1.850.000,00

3. Con decreto del ragioniere generale della Regione, previa delibera della Giunta regionale, da adottare previo parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, sono apportate al bilancio della Regione le variazioni discendenti dall'applicazione del presente articolo.



Art. 7.

Rapporti di lavoro del personale dei soppressi patronati scolastici gestiti dalla Città metropolitana di Catania.

1. La Città metropolitana di Catania, per l'esercizio finanziario 2020, provvede alla prosecuzione del rapporto di lavoro del personale di cui alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche e integrazioni, nei limiti di 1.050 migliaia di euro, attingendo dalle risorse finanziarie di cui all'articolo 18 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.

Art. 8.

Rendicontazione iniziative culturali per l'anno 2019

1. Le iniziative a valere sul fondo di cui all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, finanziate per l'anno 2019, possono essere realizzate entro il 30 giugno 2020 e rendicontate entro sessanta giorni da quest'ultima data.

Art. 9.

Disposizioni relative alla società Servizi Ausiliari Sicilia

1. La Regione, per l'attuazione degli strumenti di programmazione a valere su fondi extraregionali, è autorizzata a stipulare, nel rispetto delle disposizioni in materia di ap-palti, contratti di assistenza tecnica con la società Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A..

2. Al comma 4 dell'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, le parole «come scaturenti dai contratti di servizio con gli enti soci committenti» sono soppresse.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Governo della Regione provvede ad avviare le conseguenti modifiche dei programmi operativi di attuazione della spesa dei fondi extraregionali.

Art. 10.

Sospensione riscossione quota istituzionale dei ruoli dei Consorzi di bonifica

1. I Consorzi di bonifica della Sicilia sono autorizzati a sospendere, fino al 30 aprile 2020, la riscossione della quota istituzionale dei ruoli relativi agli anni 2014-2018. Per ammortizzare gli effetti economici gravanti sugli enti a seguito delle disposizioni del presente articolo, è autorizzata, in favore dei medesimi Consorzi, la spesa di 446 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2020, da ripartire in proporzione all'ammontare dei ruoli sospesi.

2. Ai maggiori oneri per l'esercizio finanziario 2020, pari a 193 migliaia di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge sono riepilogati nella seguente tabella:

Disposizioni finanziarie	Capitolo	2020	2021
Art. 3 - Modifiche all'allegato I - Parte A dell'articolo 8 comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1. (cap. 443302)	443302	1.200.000,00	0,00
Art. 3 - Modifiche all'allegato I - Parte A dell'articolo 8 comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1. (cap. 443305)	443305	3.400.000,00	0,00
Art. 3 - Modifiche all'allegato I - Parte A dell'articolo 8 comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1. (cap. 377314)	377314	395.000,00	0,00
Art. 3 - Modifiche all'allegato I - Parte A dell'articolo 8 comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1. (cap. 377316)	377316	2.807.243,81	0,00
Art. 3 - Modifiche all'allegato I - Parte A dell'articolo 8 comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1. (cap. 377317)	377317	959.273,99	0,00



Art. 3 - Modifiche all'allegato 1 - Parte A dell'articolo 8 comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1. (cap. 377318)	377318	635.349,77	0,00
Art. 3 - Modifiche all'allegato 1 -Parte A dell'articolo 8 comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1. (cap. 377726)	377726	145.036,81	0,00
Art. 3 - Modifiche all'allegato I - Parte A dell'articolo 8 comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1. (cap. 473707)	473707	2.017.495,90	0,00
Art. 3 - Modifiche all'allegato 1 - Parte A dell'articolo 8 comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1. (cap. 473708)	473708	1.692.530,11	0,00
Art. 4, c. 1 - Abrogazione e modifiche di norme (cap. 147303)	147303	47.924.228,41	0,00
Art. 4, c. 1 - Abrogazione e modifiche di norme (cap. 147320)	147320	12.790.000,00	0,00
Art. 4, c. 1 - Abrogazione e modifiche di norme (cap. 147326)	147326	8.795.000,00	0,00
Art. 4, c. 1 - Abrogazione e modifiche di norme (cap. 313727)	313727	8.812.773,84	0,00
Art. 4, c. 1 - Abrogazione e modifiche di norme (cap. 214903)	214903	534.566,41	0,00
Art. 4, c. 1 - Abrogazione e modifiche di norme (cap. 900002)	900002	522.562,00	0,00
Art. 4, c. 2 - Abrogazione e modifiche di norme - (cap. 215704)	215704	0,00	86.620.148,60
Art. 5 - Rifinanziamento leggi di spesa - L.R. 7 maggio 2015, n. 9 art. 91 (cap. 442545)	442545	247.000,00	0,00
Art. 6 - Fondo di compensazione esercizio 2019	N.I. 215773	15.967.980,56	0,00
Art. 10 - Sospensione riscossione quota istituzionale dei ruoli dei consorzi di bonifica (cap. 155819)	155819	446.000,00	0,00
Totale		109.292.041,61	86.620.148,60

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge per gli esercizi finanziari 2020 e 2021, di cui al comma 1, si fa fronte mediante le entrate e la riduzione delle spese riepilogate nella seguente tabella:

Coperture finanziarie	Capitolo	2020	2021
Art. 4 - Abrogazione e modifiche di norme (cap. 215741) L.R. 1/2019 art. 10, commi 1-2	215741	0,00	86.620.148,60
Art. 10 - Sospensione riscossione quota istituzionale dei ruoli dei consorzi di bonifica (cap. 155819)	215704	-193.000,00	0,00
Art. 4 - Abrogazione e modifiche di norme (cap. 215767) L.R. 13/2019 art. 12, comma 1, lett. d)	215767	-62.946.579,53	0,00
Interessi e spese discendenti da operazioni finanziarie (cap. 214903)	214903	-534.566,41	0,00
Quota capitale di ammortamento discendente da operazioni finanziarie (cap. 900002)	900002	-522.562,00	0,00
Spese destinate a finanziare la compartecipazione regionale del fondo sanitario (cap. 413370)	413370	-7.826.785,00	0,00
Restituzioni e rimborsi di imposte dirette e relative addizionali (cap. 219202)	219202	-18.000.000,00	0,00
Rimborsi allo Stato di quote del maggior gettito della tassa automobilistica (cap. 217308)	217308	-19.268.548,67	0,00
Totale		-109.292.041,61	-86.620.148,60



Art. 12.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione della Regione per triennio 2019/2021.

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021 sono introdotte le variazioni di cui alle allegate Tabella A e Tabella B, contenenti altresì gli effetti della presente legge.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 2020.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 24 gennaio 2020.

MUSUMECI

*Assessore regionale
per l'economia
ARMAO*

(*Omissis*).

20R00110

DECRETO PRESIDENZIALE 19 novembre 2019, n. 31.

Modifica all'art. 3, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Regione 1° ottobre 2015, n. 25. Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I n. 3 - del 17 gennaio 2020)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo statuto della Regione;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante «Ordinamento del Governo e dell'amministrazione centrale della Regione» e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante «Norme sulla dirigenza e sui rapporti d'impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana»;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante «Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'amministrazione regionale» ed, in particolare, i relativi regolamenti di attuazione e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. n. 12 del 27 giugno 2019 «Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista la legge regionale n. 24 del 6 marzo 1976 «Addestramento professionale dei lavoratori» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante «Norme in materia di promozione dell'occupazione», ed in particolare l'art. 17, lettera c), che dispone che le attività di formazione professionale sono svolte da parte delle regioni e/o delle province autonome, anche in convenzione con enti aventi «requisiti predeterminati»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante «Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa»;

Visto il decreto ministeriale n. 166 del 25 maggio 2001 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3»;

Vista la legge n. 53 del 28 marzo 2003 - Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo d'istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e, in particolare, l'art. 1, commi 622 (principi su istruzione scolastica) e 624 (prosecuzione percorsi sperimentali d'istruzione e formazione professionale);

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e degli *standard* minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580);



Vista l'«Intesa tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero della pubblica istruzione, Ministero dell'università e della ricerca, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione degli *standard* minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi» siglata in Conferenza Stato-regioni il 20 marzo 2008, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 (legge di stabilità regionale), ed in particolare l'art. 86 che prevede che «con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, in conformità a specifiche intese raggiunte in Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni, sono approvate le disposizioni disciplinanti l'accREDITAMENTO degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana»;

Visto il decreto presidenziale 1° ottobre 2015, n. 25, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accREDITAMENTO degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana»;

Vista la nota prot. n. 567/GAB del 5 febbraio 2019, con la quale l'assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale ha trasmesso al Consiglio di giustizia amministrativa, per l'acquisizione del prescritto parere, la proposta di modifica dell'art. 3, commi 5 e 6, del predetto decreto del Presidente della Regione 1° ottobre 2015, n. 25 previa intervenuta acquisizione del prodromico avviso dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione reso, ai sensi della circolare del Presidente della Regione n. 4520/1964, con nota prot. n. 30307 del 31 dicembre 2018;

Visto il parere interlocutorio n. 73 del 1° aprile 2019 reso dalla sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa, numero affare 00046/2019 - Adunanza di sezione del 19 marzo 2019;

Vista la nota prot. n. 1803/GAB del 30 aprile 2019, con la quale l'assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale ha trasmesso al Consiglio di giustizia amministrativa, per l'acquisizione del definitivo parere, la riscrittura dello schema di modifica dell'art. 3, commi 5 e 6, del predetto decreto del Presidente della Regione 1° ottobre 2015, n. 25, predisposta in ossequio alle indicazioni di cui al citato parere interlocutorio n. 73 del 1° aprile 2019;

Visto il parere favorevole n. 104 del 6 agosto 2019 della sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa, numero affare 00046/2019 - Adunanza di sezione del 20 maggio 2019;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 315 del 4 settembre 2019, con cui viene approvato lo schema di testo di modifica dell'art. 3, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Regione 1° ottobre 2015, n. 25, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accREDITAMENTO degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana»;

Su proposta dell'assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale;

Decreta:

Art. 1.

I commi 5 e 6 dell'art. 3 del «Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accREDITAMENTO degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana», approvato con decreto del Presidente della Regione 1° ottobre 2015, n. 25 sono modificati come segue:

«Art. 3 (*Destinatari dell'accREDITAMENTO*). — 5- Sono accREDITATI di diritto:

a) le università pubbliche, il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e gli altri enti di ricerca e formazione pubblici, gli Istituti di alta formazione artistica e musicale (AFAM), gli Istituti tecnici superiori (ITS), le istituzioni scolastiche pubbliche e gli Istituti superiori parificati legalmente riconosciuti;

b) le società, le agenzie e gli enti, comunque denominati, partecipati dalla Regione o da altri enti pubblici, aventi la funzione di erogare servizi formativi ed orientativi. L'eventuale stipulazione diretta della convenzione ed il conseguente trasferimento dei finanziamenti restano subordinati al pieno rispetto dei requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo analogo da parte dell'amministrazione e dell'esecuzione delle prestazioni esclusivamente a favore di quest'ultima, ai fini dell'operatività dell'*in house providing*;

c) gli organismi accREDITATI presso altre regioni in conformità all'Intesa siglata in Conferenza Stato-regioni il 20 marzo 2008 di cui al comma 3 dell'art. 1.

6- Non sono sottoposti alle procedure di accREDITAMENTO:

a) i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale. Tali soggetti sono comunque tenuti a rispettare le specifiche condizioni attuative, da definirsi da parte delle amministrazioni titolari delle forme d'intervento o dell'amministrazione alla quale ne è affidata la gestione;

b) le imprese che svolgono attività di *stage* e tirocinio.

Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Palermo, 19 novembre 2019

MUSUMECI

*Assessore regionale per l'istruzione
e la formazione professionale*
LAGALLA

(*Omissis*).

20R00107



DECRETO PRESIDENZIALE 11 ottobre 2019, n. 32.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 istitutivo dell'Istituto regionale per il credito agevolato (I.R.C.A.).

(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Siciliana (P. I) n. 6 del 31 gennaio 2020 (n. 2).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo P. Reg. del 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 2 che attribuisce all'organo politico competenze in ordine agli atti di programmazione e di indirizzo amministrativo;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 524 del 31 gennaio 2018 con il quale è stato adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza - Aggiornamento 2018-2020 della Regione Siciliana;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e più in particolare l'art. n. 13;

Vista la circolare presidenziale n. 4520/1964, recante disposizioni per l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 1 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, concernente «Concentrazione degli enti finanziari siciliani. Accorpamento di Ircac e Crias» che prevede, al comma 1, che «La Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) e l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) sono incorporati per fusione in un unico ente, che assume la denominazione di Istituto regionale per il credito agevolato (IRCA), con sede in Palermo, che mantiene la natura giuridica di ente economico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti incorporati e opera esclusivamente in favore delle imprese artigiane e cooperative. Il predetto ente è sottoposto alla vigilanza e al controllo dell'Assessorato regionale per le attività produttive e, per i profili contabili, dell'Assessorato regionale dell'economia»;

Visto che il comma 5 del citato art. 1 prevede che «Con regolamento ai sensi del comma 4 dell'art. 12 dello Statuto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della commissione 'Bilancio' e della commissione 'Attività

produttive' dell'Assemblea regionale siciliana, sentite le associazioni delle categorie dei settori economici interessati, si provvede a disciplinare le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, secondo i principi generali dell'ordinamento amministrativo e contabile»;

Visto l'art. 39, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 come modificato dall'art. 32, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1;

Vista la nota prot. 5349 del 28 novembre 2018 con la quale l'Assessore regionale per le attività produttive trasmette, per l'apprezzamento preliminare della Giunta regionale, lo schema di decreto e di regolamento elaborato di concerto con l'Assessore regionale per l'economia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 480 del 29 novembre 2018 con cui la Giunta ha preliminarmente apprezzato lo schema di regolamento proposto;

Vista la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 517 del 12 dicembre 2018 con cui la Giunta ha provveduto ad apprezzare lo schema di regolamento recante alcune modifiche rispetto allo schema già apprezzato con deliberazione della Giunta regionale n. 480 del 29 novembre 2018;

Vista la nota prot. 5700 del 5 dicembre 2018 con cui sono stati richiesti, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, i pareri della commissione bilancio e della commissione attività produttive dell'ARS sullo schema di regolamento apprezzato dalla Giunta regionale;

Vista la nota prot. 5706 del 5 dicembre 2018 con cui sono state richieste, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, le osservazioni delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle imprese cooperative sullo schema di regolamento approvato dalla Giunta regionale;

Visto il parere favorevole con osservazioni reso sullo schema di regolamento approvato dalla Giunta regionale dalla III commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana con la nota prot. 77 del 27 febbraio 2019 trasmessa con nota 001748 del 28 febbraio 2019 dal Vice Segretario generale dell'Assemblea regionale siciliana;


Considerato che non risulta reso il parere della II commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana;

Visto l'art. 70-bis del regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana;

Viste la nota prot. 3054 del 12 dicembre 2018 della Associazione generale cooperative italiane e la nota prot. 336 del 13 dicembre 2018 a firma congiunta delle associazioni di categoria CNA Sicilia, Casartigiani, Confcooperative e Legacoop con le quali le associazioni stesse rendono le osservazioni richieste sullo schema di regolamento approvato dalla Giunta regionale;

Visto il parere dell'ufficio legislativo e legale n. 11644/345.4 del 22 maggio 2019;

Vista la risoluzione n. 6 presentata nella seduta n. 132 del 30 maggio 2019 con la quale la II commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana impegna il Governo regionale a «garantire, nella compo-



sizione del consiglio di amministrazione dell'I.R.C.A., nell'ambito dei due componenti in rappresentanza delle associazioni di categoria, la presenza di un componente espressione delle organizzazioni rappresentative delle imprese cooperative e di un componente espressione delle imprese artigiane, garantendo, altresì, per ciascuno dei due componenti, il principio della rotazione con cadenza annuale tra le rispettive associazioni di categoria»;

Vista la nota del 17 giugno 2019 a firma congiunta delle associazioni di categoria delle imprese artigiane CNA, Confartigianato, Casa artigiani e Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane e delle associazioni di categoria delle imprese Cooperative Confcooperative, Legacoop, Unci e Unione italiana cooperative, nell'evidenziare le problematiche sul piano dell'efficienza e della funzionalità nascenti dall'applicazione del principio di rotazione con cadenza annuale, propongono di temperare il principio della rotazione con quello della maggiore rappresentatività;

Dato atto che il contemperamento dei predetti due principi trova naturale composizione nell'ambito delle procedure finalizzate alle designazioni di competenza delle associazioni di categoria;

Visto il parere del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana n. 95/2019 del 29 luglio 2019;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 307 del 4 settembre 2019 di approvazione dello schema regolamento, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive di concerto con l'Assessore regionale per l'economia;

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Costituzione e finalità

1. L'Istituto regionale per il credito agevolato (I.R.C.A.), di cui all'art. 1 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, ha lo scopo di favorire, con gli strumenti operativi, nelle forme e con le modalità che la legislazione vigente attribuisce ai disciolti enti IRCAC e CRIAS, lo sviluppo delle società cooperative e delle imprese artigiane, singole o associate, anche se di nuova costituzione, dei loro consorzi e delle società consortili fra cooperative o fra imprese artigiane, giuridicamente riconosciuti ai sensi della legislazione vigente, aventi sede nel territorio della Regione Siciliana e iscritte presso le Camere di commercio della Regione Siciliana.

2. Salvo quanto previsto da speciali disposizioni legislative, l'attività dell'I.R.C.A. non può svolgersi a favore di cooperative di assicurazioni, di edilizia per la costruzione ed assegnazione di alloggi ai propri soci, nonché di mutue cooperative. L'I.R.C.A., nei limiti della normativa vigente e previa convenzione con la Regione Siciliana, può estendere il proprio ambito di operatività alle piccole e medie imprese operanti in Sicilia, in attuazione di previsioni normative e nei limiti delle risorse previste dalle medesime. L'Istituto nel perseguimento delle proprie finalità, può svolgere attività collegate agli strumenti destinati

dall'Unione europea e favorire lo sviluppo transnazionale dell'imprenditoria siciliana in area euro mediterranea e, in particolare modo, con i paesi della Sponda Sud del Mediterraneo, facilitando in tale ambito lo svolgimento di attività di partenariato e di cooperazione allo sviluppo.

3. L'I.R.C.A. ha sede legale e amministrativa in Palermo nonché una sede operativa in Palermo e una in Catania. Per lo svolgimento dell'attività istituzionale può istituire ulteriori sedi operative sul territorio regionale.

4. L'I.R.C.A. ha durata illimitata.

5. L'I.R.C.A. è sottoposto alla vigilanza e al controllo dell'Assessorato regionale delle attività produttive e, per i profili contabili, dell'Assessorato regionale dell'economia.

Art. 2.

Compiti istituzionali

1. Per il conseguimento delle proprie finalità, l'I.R.C.A. svolge la propria attività a favore delle medesime categorie di soggetti nei cui confronti operano i disciolti enti IRCAC e CRIAS, negli stessi limiti e con gli stessi vincoli, attraverso la gestione e l'utilizzo di fondi regionali. Rientrano fra i compiti dell'I.R.C.A.:

a) concorrere al pagamento degli interessi a favore degli Istituti di credito convenzionati che effettuano finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese siciliane operanti nei settori di riferimento;

b) concedere contributi in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria;

c) promuovere la costituzione e partecipare a società, consorzi ed altri organismi aventi lo scopo di promuovere ed incrementare lo sviluppo dell'artigianato e della cooperazione, aventi sede in Sicilia anche in concorso con enti pubblici o società a partecipazione degli stessi enti pubblici;

d) concedere gli aiuti previsti dalla normativa vigente, a livello regionale, nazionale e dell'Unione europea, previa convenzione con la Regione Siciliana;

e) espletare attività di consulenza finanziaria in favore di PMI, anche in forma di imprese cooperative e di imprese artigiane.

2. L'I.R.C.A., per lo svolgimento della propria attività, può altresì:

a) amministrare fondi speciali a favore di artigiani, PMI e delle cooperative e relativi consorzi;

b) amministrare fondi di enti ed istituzioni, sia nazionali che internazionali, destinati alle agevolazioni alle imprese artigiane ed alle cooperative;

c) richiedere fidejussioni all'Amministrazione regionale;

d) riscontare il portafoglio e disporre dei crediti;

e) utilizzare contributi ed altri proventi finanziari anche comunitari, sia conseguenti alla propria attività che provenienti da enti o da privati;

f) provvedere alla gestione di misure dell'Unione europea e di interventi in qualsiasi modo denominati a sostegno delle imprese, anche cooperative e artigiane, in base a disposizioni di legge regionale o a convenzioni con la Regione Siciliana.



3. L'I.R.C.A., a tutela di proprie ragioni creditorie scaturenti dall'attività istituzionale, può rendersi cessionario di beni mobili ed immobili, con l'obbligo di cederli per destinarne il ricavato ad operazioni di finanziamento.

4. È inibita all'I.R.C.A. la raccolta del risparmio sotto qualsiasi forma.

Art. 3.

Patrimonio e mezzi finanziari

1. Il patrimonio dell'ente è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare che risulta, per il primo anno, dai bilanci finali dei due enti incorporati, dal secondo anno in poi ed a seguito di adeguata revisione disposta dai nuovi organi, dall'ultimo bilancio approvato e dal risultato di esercizio annuale.

2. Le risorse finanziarie per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, sono costituite dai fondi già istituiti presso la CRI-AS e l'IRCAC, mantenendo gli stessi la propria destinazione per comparto produttivo e nel rispetto delle norme che regolano la costituzione e la gestione dei fondi affidati ai medesimi enti incorporati.

3. L'I.R.C.A. provvede all'esercizio della propria attività mediante:

a) il patrimonio;

b) i fondi di rotazione;

c) i fondi istituiti in forza di speciali disposizioni di legge e funzionanti in base a specifici regolamenti.

4. L'I.R.C.A. provvede al proprio funzionamento con i ricavi derivanti dall'esercizio di tutte le attività istituzionali e con i proventi di diversa natura, in assenza di contributi, sovvenzioni o trasferimenti di qualsiasi natura a carico della Regione Siciliana.

5. L'I.R.C.A. affida il proprio servizio di cassa, mediante apposite convenzioni, ad istituti di credito nel rispetto della vigente legislazione in materia di procedura ad evidenza pubblica.

Art. 4.

Organi

1. Sono organi dell'I.R.C.A.:

il consiglio di amministrazione;

il Presidente;

il collegio sindacale.

2. Il presidente e i componenti degli organi collegiali durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta; nell'ambito dei componenti di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) e d), le associazioni di categoria garantiscono l'applicazione del principio della rotazione fra le rispettive associazioni, anche nel rispetto del principio della maggiore rappresentatività.

3. Al presidente, agli altri componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale sono corrisposti, a carico dell'istituto, i compensi previsti, con il decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, per i componenti degli organi di amministrazione degli enti regionali di maggiore rilevanza.

Art. 5.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione, formato da cinque membri, in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e successive modifiche e integrazioni, è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, ed è così composto:

a) dal presidente;

b) da due componenti, uno dei quali con funzioni di vice-presidente, individuati dall'Assessore regionale per le attività produttive;

c) da un componente in possesso di una riconosciuta competenza giuridica e/o economico-finanziaria e/o imprenditoriale, individuato congiuntamente dalle organizzazioni rappresentative delle imprese cooperative;

d) da un componente in possesso di una riconosciuta competenza giuridica e/o economico-finanziaria e/o imprenditoriale, individuato congiuntamente dalle organizzazioni rappresentative delle imprese artigiane.

2. Il presidente e i componenti designati su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive sono individuati, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 419/1999, fra gli esperti di amministrazione o dei settori di attività dell'ente, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 251/2012 intese ad assicurare l'equilibrio di genere.

3. Partecipa altresì al consiglio di amministrazione senza diritto di voto il direttore generale dell'istituto.

4. Il segretario del consiglio di amministrazione è nominato dal consiglio su proposta del presidente.

5. I membri nominati in sostituzione di componenti eventualmente cessati dalla carica nel corso del quadriennio durano in carica per il periodo corrente fino al completamento dello stesso triennio e cessano dall'incarico contemporaneamente agli altri componenti.

6. Il consiglio di amministrazione esercita i poteri di programmazione, di indirizzo e relativo controllo strategico.

7. Il consiglio di amministrazione delibera:

a) sulla adozione e sulla revisione dello Statuto;

b) sui regolamenti relativi allo svolgimento delle attività istituzionali;

c) sull'ordinamento, funzionamento e gestione dell'istituto;

d) sui regolamenti, la dotazione organica, i contratti integrativi riguardanti il personale dell'istituto;


e) sul regolamento contabile dell'istituto;

f) sulla nomina e sugli atti concernenti il direttore generale;

g) sui bilanci, piani finanziari e strategici dell'ente;

h) sul programma generale di interventi;

i) sugli atti ed operazioni di straordinaria amministrazione e sugli atti di disposizione del patrimonio mobiliare e immobiliare;



j) sulle concessioni di agevolazioni in favore delle imprese richiedenti, secondo le previsioni dello Statuto;

k) sulla nomina di rappresentanti dell'istituto in società ed organismi promossi dallo stesso o ai quali l'istituto partecipa;

l) sulle autorizzazioni alla costituzione di parte civile;

m) su ogni altro atto, provvedimento, operazione ed attività concernente l'ordinamento e l'attività dell'istituto, non attribuiti alla competenza del presidente o del direttore generale.

8. Le procedure per le convocazioni e lo svolgimento delle sedute del consiglio di amministrazione sono disciplinate dallo statuto dell'ente.

Art. 6.

Presidente

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione, è scelto tra persone dotate di riconosciuta competenza, professionalità ed esperienza, almeno quinquennale, in materia economica, giuridica, finanziaria o di gestione o direzione aziendale e di indiscussa moralità ed indipendenza e comunque in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e s.m.i.

2. Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'I.R.C.A.;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

c) sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione da parte del direttore generale;

d) adotta, in caso di necessità ed urgenza, su proposta del direttore generale, provvedimenti di competenza del consiglio, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del consiglio nella prima seduta utile;

e) assicura l'unità di indirizzo delle attività dell'ente;

f) vigila sull'esecuzione delle delibere e verifica l'attività svolta dall'ente, avvalendosi del servizio di controllo interno.

Art. 7.

Collegio sindacale

1. Il controllo della regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 è demandato al collegio sindacale, nominato con decreto del Presidente della Regione e composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti rispettivamente:

a) un membro effettivo dal Presidente della Regione;

b) un membro effettivo ed uno supplente dall'Assessorato per le attività produttive;

c) un membro effettivo ed uno supplente dall'Assessorato per l'economia.

2. Il presidente e i componenti sono scelti secondo i criteri previsti dall'art. 9 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche e integrazioni.

3. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; sulla adeguatezza della struttura organizzativa dell'ente e del sistema di controllo interno; sull'adeguatezza e l'affidabilità dell'assetto amministrativo-contabile; accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza della stessa con i bilanci e ne riferisce anche alla Presidenza della Regione, all'Assessorato regionale delle attività produttive e all'Assessorato regionale dell'economia; svolge ogni altra funzione prevista dall'art. 2403 del codice civile e dalle norme relative ai controlli sugli enti pubblici economici.

4. Il collegio sindacale svolge anche le funzioni di «Comitato di controllo interno» in collaborazione con il soggetto incaricato della revisione legale in analogia a quanto disposto dall'art. 19 del decreto legislativo n. 39/2010.

5. I membri del collegio sindacale assistono alle sedute del consiglio di amministrazione. I membri che non assistono, senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a tre riunioni del Consiglio di amministrazione, decadono dall'ufficio.

Art. 8.

Direttore generale

1. L'incarico di direttore generale è conferito, dal consiglio di amministrazione, a seguito di pubblico concorso per titoli, al quale possono partecipare cittadini dell'Unione europea in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia, ingegneria gestionale o scienze economiche e bancarie o equipollenti, con documentata esperienza di direzione e/o gestione, per almeno un quinquennio, di istituti ed aziende di credito, di enti pubblici economici, di società finanziarie o di società a partecipazione maggioritaria pubblica, con capitale non inferiore a cinque milioni di euro.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato con contratto di diritto privato della durata di anni quattro, rinnovabile una sola volta.

3. Il direttore generale:

a) coadiuva il presidente;

b) è responsabile della gestione amministrativa, economico finanziaria e gestionale dell'ente;


c) rappresenta l'istituto in giudizio se appositamente delegato dal presidente;

d) promuove le azioni a tutela dei diritti e delle ragioni dell'ente, riferendone preventivamente al consiglio di amministrazione, ovvero, nei casi di urgenza, al presidente;

e) è il responsabile delle risorse umane, nomina i responsabili delle divisioni in cui si articola l'attività dell'ente, e adotta gli atti concernenti la direzione, la gestione e i trasferimenti del personale;

f) sovrintende all'organizzazione dell'ente e quindi all'attività dei servizi centrali e delle divisioni;

g) predispone gli schemi di regolamento da sottoporre al consiglio di amministrazione;



h) propone al consiglio le delibere riguardanti le operazioni di credito, e, se delegato dal consiglio e nei limiti della delega ricevuta, adotta direttamente le delibere riferendone al consiglio.

i) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e delle disposizioni impartite dal presidente;

j) può formulare al presidente proposte per l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio di amministrazione di particolari argomenti;

k) cura l'istruzione degli affari da sottoporre al consiglio di amministrazione e riferisce su di essi al consiglio di amministrazione, formulando eventuali proposte;

l) predispose il programma generale degli interventi creditizi e le eventuali modifiche;

m) predispose entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario il progetto di bilancio e del rendiconto generale, e propone al consiglio di amministrazione le variazioni di bilancio;

n) predispose entro il 30 ottobre di ogni anno, il bilancio previsionale per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione;

o) predispose la relazione annuale sulla attività svolta e sui risultati di gestione.

4. Il direttore generale può affidare ai dirigenti il compito di sovrintendere a determinati settori di attività e può, altresì, delegare i dirigenti dell'Istituto al compimento di atti rientranti nelle proprie attribuzioni, con facoltà di sottoscrizione dei relativi atti.

5. Al direttore generale e ai dirigenti è attribuita la responsabilità del conseguimento dei risultati previsti dal consiglio di amministrazione.

6. Il consiglio di amministrazione designa il dirigente che in caso di assenza od impedimento sostituisce il direttore generale.

Art. 9.

Poteri di firma

1. Gli atti dell'istituto sono firmati dal presidente, dal direttore generale, dai dirigenti o dai rispettivi sostituti, o dai quadri direttivi secondo le rispettive competenze definite dal presente regolamento, dallo Statuto, o dalle deleghe espressamente conferite sulla base del presente regolamento.

2. Le deleghe ed i poteri di firma devono essere raccolte in appositi volumi e periodicamente, almeno trimestralmente, l'esercizio delle deleghe deve essere rendicontato al consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Ordinamento

1. L'ordinamento dell'istituto è articolato in una direzione generale, con i relativi uffici amministrativi centrali comprendenti anche il Servizio per il recupero dei crediti - incagliati e in sofferenza - e due divisioni: Divisione credito cooperative e Divisione credito artigiani. Ciascuna divisione si articola in servizi ed in uffici come declinati in apposito regolamento interno di organizzazione.

Art. 11.

Bilancio

1. L'I.R.C.A. conforma la propria gestione ai principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'esercizio finanziario dell'I.R.C.A. coincide con l'anno solare, ovvero inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

3. Il bilancio di previsione è approvato ogni anno entro il 30 novembre dell'esercizio che lo precede.

4. Il bilancio consuntivo è approvato dal consiglio di amministrazione entro 120 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, accompagnato dal parere del collegio sindacale. Qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale, il bilancio consuntivo è approvato dal consiglio di amministrazione entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio e le ragioni della dilazione vengono segnalate nella relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile. L'approvazione delle delibere dei bilanci consuntivi dell'I.R.C.A. da parte della Giunta regionale di Governo avviene secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Art. 12.

Revisione legale

1. Il consiglio di amministrazione dell'ente provvede, su proposta del collegio sindacale ed a seguito di selezione ad evidenza pubblica, ad affidare la revisione legale dell'Istituto a soggetto particolarmente qualificato che risulti comunque iscritto al momento dell'incarico allo speciale registro di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 39/2010.

2. Il soggetto nominato, in collaborazione con il collegio sindacale, svolge le funzioni di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 39/2010 nonché eventuali altri compiti espressamente indicati ai fini della procedura di selezione.


3. L'incarico è affidato per la durata di quattro anni con facoltà di rinnovo per un ulteriore triennio.

Art. 13.

Personale

1. Il personale in servizio presso la CRIAS e l'IRCAC transita, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, nell'Istituto regionale per il credito agevolato (I.R.C.A.), mantenendo il trattamento giuridico ed economico attribuito alla data del 13 luglio 2018, data di entrata in vigore della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10.

2. Con regolamento da adottarsi da parte del consiglio di amministrazione è disciplinato l'inquadramento di tutti i dipendenti di cui al comma 1, mediante un ruolo unico del personale dell'I.R.C.A..



Art. 14.

Controllo e vigilanza

1. Tutte le deliberazioni dell'istituto sono pubblicate sul sito internet dell'ente entro 5 giorni dall'adozione, dandone contestuale e tempestiva comunicazione al Dipartimento regionale delle attività produttive tramite posta elettronica certificata.

2. Sono trasmesse all'Assessorato regionale delle attività produttive e all'Assessorato regionale dell'economia entro 5 giorni dall'adozione, le deliberazioni soggette a particolari forme di vigilanza previste dalla vigente normativa inerenti alle seguenti materie:

- a) Statuto e sue modifiche;
- b) bilanci, atti di programmazione annuali e pluriennali e rendiconti e relative relazioni;
- c) costituzione di nuove società, partecipazione a società esistenti;
- d) organici ed ai regolamenti e contratti concernenti il personale ivi compreso il rapporto di lavoro del direttore generale;
- e) trasferimento di beni immobili.

3. Nei casi di accertate e gravi irregolarità, di comprovata difficoltà di funzionamento, o di reiterata inosservanza delle direttive dell'amministrazione vigilante, può essere disposto con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la cessazione del presidente e la nomina di un commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto per la durata massima di un anno e comunque fino alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione.

Art. 15.

Disposizioni transitorie e finali

1. Con la costituzione degli organi dell'I.R.C.A. cessano tutti gli organi in essere presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane (CRIAS) e l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC).

2. All'atto dell'insediamento dei nuovi organi il Consiglio di amministrazione adotta i provvedimenti necessari per assicurare la continuità delle procedure di spesa ed entro i successivi 15 giorni delibera lo Statuto dell'ente in coerenza con le disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 16.

Entrata in vigore

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana e nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale delle attività produttive ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 11 ottobre 2019

MUSUMECI

*Assessore regionale
per le attività produttive*
TURANO

*Assessore regionale
per l'economia*
ARMAO

(Omissis).

20R00108

DECRETO PRESIDENZIALE 27 dicembre 2019, n. 33.

Modifica del decreto presidenziale 11 ottobre 2019, concernente Regolamento di esecuzione dell'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 istitutivo dell'Istituto regionale per il credito agevolato (I.R.C.A.).

(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - P. I - n. 6 del 31 gennaio 2020 - n. 2)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo statuto della Regione;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo P. Reg. del 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 2 che attribuisce all'organo politico competenze in ordine agli atti di programmazione e di indirizzo amministrativo;


Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 524 del 31 gennaio 2018, con il quale è stato adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza — Aggiornamento 2018-2020 della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e più in particolare l'art. n. 13;

Vista la circolare presidenziale n. 4520/1964, recante disposizioni per l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto il decreto presidenziale 11 ottobre 2019, recante: «Regolamento di esecuzione dell'art. 1 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 istitutivo dell'Istituto regionale per il credito agevolato (I.R.C.A.)»;



Visto il rilievo della Corte dei conti protocollo CdC n. 13945 del 12 novembre 2019 Fascicolo SILEA n. 29185 relativo alla formulazione dell'art. 2, comma 2, lettera b);

Ritenuto di dover provvedere ad integrare opportunamente il testo del regolamento emanato con il decreto presidenziale 11 ottobre 2019;

Vista la nota a firma congiunta dell'Assessore regionale per le attività produttive e dell'Assessore regionale per l'economia con la quale si inoltra apposita proposta di deliberazione della giunta regionale finalizzata all'integrazione dell'art. 2, comma 2, lettera b), del citato regolamento, conformemente al rilievo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 479 del 19 dicembre 2019 di approvazione della citata proposta;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate, al regolamento dell'Istituto regionale per il credito agevolato (I.R.C.A.) emanato con D.P.Reg. 11 ottobre 2019 è apportata la seguente modifica: all'art. 2, comma 2, lettera b), dopo la parola: «cooperative» sono aggiunte le parole: «in base a disposizioni di legge».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale delle attività produttive ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 27 dicembre 2019

MUSUMECI

*Assessore regionale
per le attività produttive*
TURANO

*Assessore regionale
per l'economia*
ARMAO

(*Omissis*)

20R00109


MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GUG-018) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 0 0 5 0 9 *

€ 2,00

